

### TITOLO III

#### Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

#### ART. 15.

#### (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

*“1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche su iniziativa dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.”;*

**b)** all'articolo 8:

1) al comma 1:

- a) le parole: *“e per indirizzare”* sono sostituite dalle seguenti: *“e per programmare e valutare”*;
- b) le parole: *“negli attuali”*, sono sostituite dalla seguente: *“nei”*;
- c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni applicate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.”*

2) al comma 2:

- a) le parole: *“Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”* sono sostituite dalle seguenti: *“Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute;*
- b) dopo le parole: *“dal Ministero dell'interno”* sono aggiunte le seguenti: *“dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la trasformazione digitale”*;
- c) le parole: *“dall'IPSEMA e dall'ISPEL”*, sono sostituite dalle seguenti: *“dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro”*;
- d) alla fine del primo periodo, è inserito il seguente: *“Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con successivi decreti adottati ai sensi del comma 4.”*

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. L'INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal successivo decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.”*

4) al comma 4:

- 1) al primo periodo, le parole da *“Ministro del lavoro”* fino a: *“pubblica amministrazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;*
- 2) le parole da: *“da adottarsi”* fino a: *“funzionamento del SINP”* sono sostituite dalle seguenti: *“sono aggiornati i criteri e le regole tecniche per il funzionamento e l'efficacia del SINP”*

5) il comma 5 è sostituito dal seguente: *“5. Per l'attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è aggiornata la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo”.*

6) Dopo il comma 5 è inserito il seguente: *“5-bis. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6”*.

c) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole *“è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio”* sono aggiunte le seguenti: *“, dall'Ispettorato nazionale del lavoro”*;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: *“4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, l'Ispettorato nazionale del lavoro promuove e coordina sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007.”*;

4) al comma 6:

1) dopo le parole *“L'importo delle somme che l'ASL”* sono inserite le seguenti: *“e l'Ispettorato nazionale del lavoro”*;

2) le parole *“l'apposito capitolo regionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro”*;

3) dopo le parole *“svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.”*, sono inserite le seguenti *“e dall'Ispettorato”*;

d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

*“Art. 14. Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*

1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti su luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle specifiche violazioni individuate dal decreto di cui al presente comma o di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

2. Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.

3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli

effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

5. Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- e) nelle ipotesi di cui al decreto di cui al comma 1 e di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso decreto e nell'Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Le somme aggiuntive di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

10. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

11. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

12. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera *d*) del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere *d*) ed *e*) integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

13. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.

14. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

15. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d)”.  
e) all'articolo 51, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

“8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:

a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;

b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;

c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.

I dati di cui al presente comma sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell'Ispettorato e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.”;

f) all'articolo 99, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro. Con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate”.

g) l'Allegato I è sostituito dal seguente:

## ALLEGATO I

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000

<b>10</b>	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
<b>11</b>	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
<b>12</b>	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.

3. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera c), numero 1), l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura concorsuale e ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità.

4. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, codice dell'ordinamento militare, è incrementato di 90 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "570 unità" sono sostituite dalle seguenti: "660 unità";

b) alla lettera b), il numero: "6" è sostituito dal seguente: "8";

c) la lettera c) è abrogata;

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "c) ispettori: 246";

i) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "d) sovrintendenti: 176";

f) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "e) appuntati e carabinieri: 229".

Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 45 unità del ruolo ispettori e in 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

5. Al fine di consentire l'acquisto della strumentazione informatica necessaria per lo svolgimento, da parte del personale assunto ai sensi dei commi 3 e 4, dell'attività di vigilanza, all'Ispettorato nazionale del lavoro non trova applicazione, per l'anno 2022, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 591 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo e corrispondenti:

a) ad euro 10.400.000 a decorrere dal 2022 in relazione alle modifiche di cui alla lettera c) numero 4) del comma 1;

b) ad euro 1.500.00 per l'anno 2022 in relazione alle modifiche di cui alla lettera f) del comma 1;

c) ad euro 44.328.600 a decorrere dal 2022 in relazione alle previsioni di cui al comma 3;

d) ad euro 3.568.467,30 per l'anno 2022, ad euro 4.110.859,80 per l'anno 2023, ad euro 4.318.393,50 per l'anno 2024, ad euro 4.366.669,50 per l'anno 2025, ad euro 4.436.605,80 per l'anno 2026 e ad euro 4.479.926,40 annui a decorrere dall'anno 2027, in relazione alle previsioni di cui al comma 4;

e) ad euro 2.450.800 per l'anno 2022 e ad euro 1.336.800 a decorrere dal 2023 in relazione agli acquisti di beni e servizi previsti al comma 5;

si provvede mediante [\_\_\_\_\_].

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.